



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Direttiva 3/2023/DGTNE

A Uffici della Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

Alla Regione Veneto

Alla Regione Emilia-Romagna

Alla Regione Marche

LORO SEDI

Oggetto: Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio. – **Revisione 2**

In ragione dell'evoluzione normativa del settore intervenuta successivamente all'adozione della **Direttiva 16/2022/DGTNE**, come modificata ed integrata dalla **Direttiva 27/2022/DGTNE**, con la presente disposizione si intendono riassorbire tutte le ulteriori modifiche medio tempore introdotte nonché eliminare le parti non più d'interesse. Conseguentemente le Direttive 16/2022/DGTNE e 27/2022/DGTNE **sono da ritenersi superate e sostituite integralmente dalla presente**, in vigore a far data dalla sua adozione.

§ § § § § § §

SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. COMPETENZA TERRITORIALE**
- 4. ORGANISMI DI FORMAZIONE**
- 5. FORMAZIONE INIZIALE**
- 6. FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO**
- 7. COMMISSIONI D'ESAME**
- 8. ESAME DI ABILITAZIONE**
- 9. ISCRIZIONE AL RUI**
- 10. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE**
- 11. VIGILANZA**

1. PREMESSA

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (G.U. 17.06.2017, n. 139), è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/45/UE del 03.04.2014, "Relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE".

Detto decreto, come è noto, ha introdotto, tra l'altro, la definizione di **ispettore** (persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli), quella di **centro di controllo** (pubblico o privato), quella di **autorità competente** (Direzione generale per la motorizzazione oggi Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione) e quella di **organismo di supervisione** (Direzioni Generali Territoriali).

Attraverso l'accordo 17 aprile 2019, n. 65/CSR, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati definiti i **programmi dei corsi di formazione** degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 (G.U. 28.01.2020, n. 22), è stato istituito il **Registro Unico degli Ispettori di revisione** (RUI).

L'art. 80 del Codice della Strada, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. 09.11.2021, n. 267), ha quindi reso possibile l'effettuazione delle revisioni periodiche, oltre che dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (**veicoli leggeri**), anche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi (**veicoli pesanti**), oltre che dagli Uffici della Motorizzazione Civile anche da parte di operatori economici privati (d'ora in avanti **operatori autorizzati**), previa autorizzazione, avente durata quinquennale, rilasciata dalla amministrazione Provinciale territorialmente competente in ragione della sede di svolgimento dell'attività.

Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 80 del Codice della Strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, n. 446 (G.U. 23.11.2021, n. 279), sono stati definiti:

- il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati (operatori autorizzati) ai fini dell'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- l'istituzione del registro generale degli operatori autorizzati (per tutte le categorie di veicoli);
- il regime di autorizzazione degli ispettori e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione (per tutte le categorie di veicoli);
- la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori (per tutte le categorie di veicoli);

rimandando all'adozione di decreti dirigenziali la disciplina relativa ai seguenti ambiti:

- definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale degli operatori autorizzati (limitatamente al controllo tecnico dei veicoli pesanti);
- trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
- procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
- modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
- definizione delle tariffe per le operazioni di revisione (per tutte le categorie di veicoli);
- definizione delle tariffe per i controlli periodici sugli operatori autorizzati (per tutte le categorie di veicoli);
- definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore (per tutte le categorie

- di veicoli);
- regime sanzionatorio degli ispettori;
- disciplina di revoca dell'autorizzazione.

Con il decreto dirigenziale 16 febbraio 2022, n. 40 (G.U. 26.02.2022, n. 48) sono state declinate le disposizioni che riguardano:

- l'integrazione della disciplina relativa al **percorso formativo obbligatorio e di aggiornamento** degli ispettori autorizzati;
- la definizione dei **corrispettivi** per l'attività prestata dagli ispettori autorizzati presso gli operatori autorizzati;
- la **vigilanza** sull'attività di formazione (obbligatoria e di aggiornamento) degli ispettori autorizzati;
- la procedimentalizzazione delle **attività prodromiche** allo svolgimento della prova di esame di abilitazione degli ispettori autorizzati;
- le procedure e le modalità di **svolgimento dell'esame di abilitazione** degli ispettori autorizzati;
- la definizione dei corrispettivi per i componenti delle commissioni d'esame degli ispettori autorizzati;
- i contenuti del **RUI** (Registro Unico degli Ispettori);
- la definizione delle **funzioni degli ispettori autorizzati**;
- la **disciplina sanzionatoria** e regime di responsabilità degli ispettori autorizzati.

Con la circolare prot. 14116 del 02.05.2022, la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini in materia di trasporti e navigazione ha definito i modelli dei **registri** che devono essere utilizzati dagli organismi di formazione, i modelli degli **attestati di frequenza** con profitto dei corsi di formazione e di quelli di aggiornamento periodico degli ispettori, i fac-simili delle **domande** d'esame e di quelle di aggiornamento dell'iscrizione al RUI come pure dei **certificati** di abilitazione degli ispettori.

Con lo stesso provvedimento è stato quindi adottato il **database** dei quesiti dal quale saranno estratti i quiz da somministrare agli aspiranti ispettori.

Successivamente, con circolare prot. 33774 del 28.10.2022, sono state stabilite le procedure di **iscrizione al RUI** degli aventi titolo, definendo i ruoli e le responsabilità connesse con la gestione del processo.

In data 20.12.2022, con circolare prot. 40085, la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini in materia di trasporti e navigazione ha chiarito che, nelle more dell'implementazione di una procedura informatica dedicata alla gestione dell'**inserimento nel RUI degli ispettori autorizzati in attività alla data del 16.02.2022**, le Amministrazioni provinciali possono procedere secondo la prassi previgente.

Sempre in data 20.12.2022, con circolare prot. 39957, è stata introdotta la possibilità per gli **ispettori autorizzati (modulo C)** di essere designati ad operare presso i centri di controllo autorizzati dagli Uffici della Motorizzazione Civile ai sensi della L. 870/1986 (cfr. Direttiva 1/2023/DGTNE).

In seguito, con circolare prot. 41276 del 30.01.2022, è stato introdotto l'obbligo di **firma digitale** per gli ispettori autorizzati.

Infine, in data 25.01.2023, con circolare prot. 2420, è stata chiarita la **competenza territoriale** delle Commissioni d'esame deputate allo svolgimento degli esami di abilitazione degli ispettori autorizzati.

Premesso quanto sopra, competono a questa Direzione Generale Territoriale, nella veste di

organismo di supervisione e relativamente all'ambito territoriale di competenza, le seguenti materie:

- a) vigilanza sulla formazione degli ispettori autorizzati;
- b) accesso alla professione di ispettore autorizzato;
- c) supervisione dei centri di controllo privati;
- d) vigilanza sull'attività degli ispettori autorizzati;
- e) regime sanzionatorio degli ispettori autorizzati.

2. **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Per i fini che qui interessano, è necessario procedere, preventivamente, ad una analisi ricognitiva dei soggetti (ispettori) interessati dalle procedure amministrative appresso individuate ed al relativo regime giuridico.

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017, può essere svolta esclusivamente dopo avere conseguito l'iscrizione al RUI, dai seguenti soggetti:

- **ispettori abilitati** funzionari del MIMS, abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S.;
- **ispettori autorizzati** soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019;
- **ispettori ausiliari** funzionari del MIMS in quiescenza e già abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S..

Esiste poi la categoria degli **ispettori "ope legis"** ovvero i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, all'esercizio della funzione di ispettori unicamente per la revisione dei veicoli leggeri.

Riguardo al rapporto di lavoro che deve intercorrere tra ispettore e centro di controllo, è ammesso il rapporto di lavoro subordinato (i.e. dipendente, a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, intermittente, etc.) soltanto presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli leggeri.

Per la revisione dei veicoli pesanti, per gli ispettori è ammesso esclusivamente lo status di *"lavoratore autonomo"*.

Gli ispettori autorizzati che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri, se titolari di abilitazione di cui al modulo C a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti esclusivamente presso altri centri di controllo, differenti da quello presso il quale svolgono la propria attività di lavoratori dipendenti.

3. **COMPETENZA TERRITORIALE**

Al fine di uniformare e semplificare la gestione delle competenze attribuite a questa Direzione Generale Territoriale quale organismo di supervisione per il Nord-Est del Paese, si definiscono i seguenti ambiti territoriali e coerentemente i relativi **Uffici di riferimento**:

- **ambito 1 - regione Veneto** Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di **Venezia**;
- **ambito 2 - regione Emilia-Romagna** Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di **Bologna**;
- **ambito 3 - regione Marche** Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di **Ancona**.

Il coordinamento generale è assicurato da questa Direzione Generale Territoriale.

Gli Uffici di riferimento regionale come sopra individuati sono anche le **sedi delle Commissioni d'esame** di questa Direzione Generale Territoriale e quindi le sedi di svolgimento degli esami di abilitazione degli ispettori.

4. ORGANISMI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione teorico-pratici per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli (*ispettori autorizzati*) sono svolti da soggetti accreditati/autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto indicato all'art. 13 del D.M. 214/2017 ed al relativo Allegato IV.

Il corpo docente degli organismi di formazione è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 9, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

La lista degli organismi di formazione presenti nell'ambito territoriale di competenza di questo organismo di supervisione (*Direzione Generale Territoriale del Nord-Est*), ed i successivi eventuali aggiornamenti, è trasmessa dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche, secondo il caso che ricorre, all'indirizzo PEC di questa Direzione Generale Territoriale ed a quello dell'Ufficio di riferimento regionale come sopra individuato:

- Direzione Generale Territoriale del Nord-Est dgt.nordest@pec.mit.gov.it;
- Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia umc-venezias@pec.mit.gov.it;
- Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna umc-bolognas@pec.mit.gov.it;
- Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona umc-anconas@pec.mit.gov.it.

5. FORMAZIONE INIZIALE

La formazione iniziale è strutturata su tre moduli:

- **modulo A** (teorico) della durata di 120 ore;
- **modulo B** (teorico-pratico) della durata di 176 ore;
- **modulo C** (teorico-pratico) della durata di 50 ore.

Al termine di ciascun modulo ad ogni discente è rilasciato un attestato di frequenza con profitto che, unitamente al titolo di studio ed alla documentazione comprovante l'esperienza maturata, andrà a costituire il **fascicolo del candidato**.

L'ammissione ai corsi di formazione iniziale è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**, la cui preventiva verifica compete all'organismo di formazione:

- 1) titolo di studio individuato tra quelli previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019;
- 2) esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali conseguita nei modi e nelle forme previste dall'art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

I moduli A e B consentono, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5.

Il modulo C consente, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi.

L'accesso ai moduli formativi sopra individuati è fondato sul criterio della propedeuticità:

- l'ammissione al modulo B è consentita ai soggetti che hanno terminato con profitto il modulo

- A;
- l'ammissione al modulo C è consentita ai soggetti che hanno superato l'esame di abilitazione previsto al termine del modulo B.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, possono accedere direttamente al modulo C.

L'avvio dei corsi di formazione è subordinato alla preventiva **comunicazione**, tramite PEC (vedi precedente paragrafo 3), a questa Direzione Generale Territoriale ed all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione del luogo di svolgimento del singolo corso, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso (giorni, orari e sede di svolgimento delle lezioni);
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Detta comunicazione dovrà pervenire agli Uffici sopra individuati, almeno 3 giorni prima della data di inizio corso (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività).

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai medesimi Uffici, tramite PEC, prima dell'inizio del corso.

6. FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO

Con periodicità triennale, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022.

La frequenza di detto corso è obbligatoria per i soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno iniziato la frequenza del modulo C dopo il 26.02.2022 ed intendono accedere al conseguente esame di abilitazione. In tali casi, la frequenza del corso di aggiornamento deve essere completata prima della presentazione della domanda d'esame.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno iniziato la frequenza del modulo C prima del 26.02.2022 (anche se la fine del corso è intervenuta successivamente a detta data) potranno presentare la domanda d'esame ed effettuare l'esame, ma per esercitare l'attività di ispettore dovranno prima frequentare il prescritto corso di aggiornamento.

Anche l'avvio dei corsi di formazione di aggiornamento è subordinato alla preventiva **comunicazione**, tramite PEC (vedi precedente paragrafo 3), a questa Direzione Generale Territoriale ed all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione del luogo di svolgimento del singolo corso, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso (giorni, orari e sede di svolgimento delle lezioni);
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Detta comunicazione dovrà pervenire agli Uffici sopra individuati, almeno 3 giorni prima della data di inizio corso (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività).

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai medesimi Uffici, tramite PEC, prima dell'inizio

del corso.

7. COMMISSIONI D'ESAME

Al fine di assicurare la più ampia flessibilità amministrativa ed al contempo garantire una diffusa presenza sul territorio, presso la Direzione Generale Territoriale, per l'abilitazione degli ispettori dei centri di controllo privati, sono istituite 3 Commissioni d'esame ciascuna avente sede, come detto, nell'Ufficio di riferimento regionale:

- **Commissione VENETO** Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia
Strada della Motorizzazione Civile, 13
Mestre (Venezia)
umc-veneziamit@pec.mit.gov.it;
- **Commissione EMILIA-ROMAGNA** Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna
Via dell'Industria, 13
Bologna
umc-bolognamit@pec.mit.gov.it;
- **Commissione MARCHE** Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona
Via 1° Maggio, 142
Ancona
umc-anconamit@pec.mit.gov.it.

Le singole Commissioni d'esame sono costituite da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un congruo numero di componenti supplenti. Ogni Commissione è coadiuvata da un segretario. I componenti effettivi delle Commissioni d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte. I requisiti dei componenti sono i seguenti:

- **Presidente** dirigente;
- **componente 1** funzionario con esperienza in meccanica o mecatronica;
- **componente 2** funzionario con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità;
- **segretario** personale appartenente almeno all'Area II - F3.

Le Commissioni d'esame operano in conformità alle norme richiamate in premessa, alle disposizioni impartite da questa Direzione Generale Territoriale ed alle indicazioni del rispettivo Presidente.

Per ragioni di uniformità, presso ciascuna delle 3 Commissioni d'esame si svolgeranno due **sessioni d'esame** per ogni anno solare:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| • Commissione VENETO | 1^ sessione | data d'esame 10 maggio; |
| | 2^ sessione | data d'esame 10 novembre; |
| • Commissione EMILIA-ROMAGNA | 1^ sessione | data d'esame 20 maggio; |
| | 2^ sessione | data d'esame 20 novembre; |
| • Commissione MARCHE | 1^ sessione | data d'esame 30 maggio; |
| | 2^ sessione | data d'esame 30 novembre; |

fatte salve eventuali cause di forza maggiore che ne rendono impossibile lo svolgimento. Ove le suddette date cadano in un giorno festivo ovvero di sabato o di domenica, le stesse sono automaticamente posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

Per ciascuna sessione d'esame, le date di svolgimento delle singole prove, oltre la prima come sopra individuata, che si renderanno necessarie per esaurire il novero di candidati, sono stabilite dal Presidente di ogni Commissione.

Qualora il numero di candidati non sia sufficiente a giustificare lo svolgimento di una sessione d'esame presso una o più delle suddette 3 Commissioni, i Presidenti delle singole Commissioni,

sentita la Direzione Generale Territoriale, concorderanno l'individuazione della Commissione, tra le 3, che assicurerà il regolare svolgimento della pertinente sessione d'esame.

I compensi per i membri della Commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020. La misura del compenso "lordo" è pari a:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|
| • compenso base | Presidente | € 1.980,00 | |
| | componente | € 1.800,00 | |
| | segretario | € 1.620,00; | |
| • compenso integrativo | <i>per elaborato o candidato esaminato</i> | Presidente | € 1,10 |
| | | componente | € 1,00 |
| | | segretario | € 0,90. |

Il compenso base di cui sopra si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno; partecipazioni parziali alla sessione d'esame comportano la rideterminazione del compenso spettante in ragione del numero di sedute a cui il membro ha partecipato.

In ogni caso il compenso globale di ciascun membro della Commissione non può eccedere i seguenti limiti "lordi":

- Presidente € 8.800,00
- componente € 8.000,00
- segretario € 6.400,00.

8. ESAME DI ABILITAZIONE

L'accesso all'esame di abilitazione degli aspiranti ispettori è subordinato al possesso dei seguenti **requisiti**:

- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

Le **istanze**, redatte in modo conforme al modello stabilito (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica) e complete di tutta la documentazione prevista, devono pervenire all'Ufficio di riferimento regionale sede di una Commissione d'esame esclusivamente tramite PEC:

- Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia umc-veneziamit.gov.it;
- Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna umc-bolognamit.gov.it;
- Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona umc-anconamit.gov.it.

entro le seguenti date:

- **Commissione VENETO**
 - 1^a sessione ore 24:00 del 20 aprile;
 - 2^a sessione ore 24:00 del 21 ottobre;

- **Commissione EMILIA-ROMAGNA** 1^ sessione ore 24:00 del 30 aprile;
2^ sessione ore 24:00 del 31 ottobre;
- **Commissione MARCHE** 1^ sessione ore 24:00 del 10 maggio;
2^ sessione ore 24:00 del 10 novembre.

L'oggetto della PEC, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello: **Ispettore revisione NOME e COGNOME – Domanda esame**
(esempio: *Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Domanda d'esame*)

8.1 **Domanda d'esame**

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata da ogni singolo aspirante ispettore entro i termini sopra individuati e trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio di riferimento regionale pertinente in ragione della Commissione d'esame **territorialmente competente in funzione della sede dell'organismo di formazione** presso il quale è stato svolto il corso. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per i corsi iniziati prima del 01.01.2023, in alternativa a quanto sopra precisato, l'istanza di esame può essere presentata anche presso l'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in base alla residenza del candidato.

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato costituito da:
 - i. titolo di studio;
 - ii. documentazione relativa all'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019);
 - iii. attestato di frequenza con profitto ai corsi di formazione;
 - iv. dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 di "avere svolto i corsi in conformità alla normativa vigente" qualora il corso sia stato svolto prima del 26.02.2022;
 - v. attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento (soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno frequentato il modulo C dopo il 26.02.2022);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al requisito dell'onorabilità (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle informazioni personali (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda d'esame;
- l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:
 - € 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dall'Accordo (**Tariffa A1**);
 - € 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (**Tariffa A2**).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile” con la causale “Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”;
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 – Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”.

La quietanza bancaria come pure l’attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell’esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all’esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

8.2 Domanda di rilascio del certificato d’idoneità

Il rilascio del certificato d’idoneità conseguente al superamento dell’esame di abilitazione (modulo A+B o modulo C) è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, alla Commissione d’esame presso cui si è svolto l’esame, qualora non già richiesto unitamente alla domanda d’esame attraverso l’allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’oggetto della PEC, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello: **Ispettore revisione NOME e COGNOME – Certificato idoneità**
(esempio: *Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Certificato idoneità*)

Unitamente all’istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- l’attestazione del versamento relativa all’imposta di bollo, relativa alla domanda per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell’esame;
- l’attestazione del pagamento dei diritti per il rilascio del certificato di idoneità pari a € 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (**Tariffa A3**).

Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile” con la causale “Rilascio del certificato d’idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”;
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 – Rilascio del certificato d’idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”.

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell'esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Nel caso in cui unitamente alla domanda d'esame sia stato richiesto anche il rilascio del certificato d'idoneità attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti, al termine dell'esame, ai candidati risultati idonei alla prova pratica, è rilasciato a cura del Presidente della Commissione d'esame, un certificato d'idoneità conforme al modello previsto.

8.3 Ammissione agli esami

Ciascuna Commissione, successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande d'esame, si riunisce in apposita **riunione preliminare** al fine di valutare tutte le istanze pervenute entro il termine stabilito e deliberare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame.

In sede di riunione preliminare, i singoli componenti di ogni Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati valutati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994.

Fino alla informatizzazione delle prove di esame, sempre in sede di riunione preliminare, ciascuna Commissione provvede a predisporre le schede cartacee dei quiz da somministrare all'atto dell'esame teorico, estraendole dallo specifico *database* a tale scopo predisposto e pubblicato sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'Ufficio e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla Commissione deve essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai singoli componenti della Commissione, da custodire fino al giorno dell'esame.

I lavori della Commissione sono registrati in uno o più specifici verbali giornalieri.

A seguire, l'ufficio di segreteria di ogni singola Commissione provvede, tramite PEC, alla **convocazione** dei candidati ammessi all'esame, indicando la data, l'ora ed il luogo dell'esame; la data dell'esame dovrà essere almeno 10 giorni solari dopo la data di convocazione, fermo restando che la prima data d'esame è quella fissata al precedente paragrafo 7.

Parimenti, con le stesse modalità, è comunicata anche la **non ammissione** all'esame.

8.4 Modalità di svolgimento dell'esame

Il giorno fissato per la prova teorica, all'ora stabilita, il Presidente della Commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi dell'ufficio di segreteria della stessa, provvedendo all'accertamento dell'identità personale degli stessi.

A ciascun candidato viene assegnata una postazione nella quale lo stesso dovrà svolgere la prova.

I candidati assenti all'atto dell'appello potranno essere ammessi alla successiva sessione d'esame previa formulazione di specifica istanza in carta semplice.

Il Presidente fa quindi constatare a due testimoni l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza sul regolare svolgimento dell'esame è assicurata dalla Commissione; a tal riguardo, almeno due componenti della stessa devono sempre trovarsi in aula.

L'esclusione di un candidato dalla prova può anche essere disposta dalla Commissione, successivamente, in sede di valutazione della prova, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, al termine della prova, completa gli elaborati con le proprie generalità e la propria firma ed abbandona l'aula. Per oggettive ragioni di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati dovranno sempre essere nell'aula svolgimento dell'esame.

I candidati giudicati idonei alla prova teorica (quiz) accedono alla successiva prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta che in sede di prima applicazione, tenuto conto dell'elevato numero di candidati che si ritiene presentino domanda, si svolge in una data differente.

Il calendario delle prove pratiche (data, ora e luogo dell'esame) è comunicato ai candidati unitamente all'esito della prova teorica (quiz) attraverso il sito internet dell'Ufficio, avendo cura di non indicare, per ragioni di privacy, le relative generalità.

La **prova di esame a quiz** per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli leggeri** (moduli formativi A+B) è strutturata su 60 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 40 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 4.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
B1	TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
B1A	a) Sistemi di frenatura	3
B1B	b) Sterzo	1
B1C	c) Campi visivi	1
B1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	2
B1E	e) Assi, ruote e pneumatici	4
B1F	f) Telaio e carrozzeria	8

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
B1G	g) Rumori ed emissioni	2
B1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	5
B1I	i) Sistemi IT di bordo	1
B2	METODI DI PROVA	
B2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	7
B2B	b) Valutazione delle carenze	1
B2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	7
B2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	7
B2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	4
B3	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
B3A	a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)	1
B3B	b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	1
B3C	c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	2
B3D	d) Centri di controllo: verifiche ispettive	2
B3E	e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	1
	TOTALE	60

La **prova di esame a quiz** per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli pesanti** (modulo formativo C) è strutturata su 30 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 20 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 2.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
C1	TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
C1A	a) Sistemi di frenatura misti	2
C1B	b) Sterzo	1
C1C	c) Campi visivi	1
C1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	1
C1E	e) Assi, ruote e pneumatici	2
C1F	f) Telaio e carrozzeria	7
C1G	g) Rumori ed emissioni	1
C1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	4
C1I	i) Sistemi IT di bordo	1
C2	METODI DI PROVA	
C2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	4
C2B	b) Valutazione delle carenze	1
C2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	2
C2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	1

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
C2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	2
	TOTALE	30

In caso di esito negativo della prova a quiz, il nuovo esame non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione di una istanza ex novo comprensiva di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo 8.1.

La **prova pratica** prevede l'utilizzo di una linea di revisione e di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta ed è finalizzata all'accertamento della capacità di effettuare il controllo tecnico di un veicolo ed a quella di utilizzo delle apparecchiature di revisione.

In caso di esito negativo, il nuovo esame pratico non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione, tramite PEC, di apposita istanza in bollo finalizzata a sostenere detta prova.

L'oggetto della PEC, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello: **Ispettore revisione NOME e COGNOME – Seconda prova pratica**
(*esempio: Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Seconda prova pratica*)

Il versamento dell'imposta di bollo di cui sopra deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

In caso di un secondo esito negativo della prova pratica, ai fini del conseguimento dell'abilitazione il candidato dovrà sostenere un nuovo esame (teoria e pratica) previa presentazione di una istanza ex novo comprensiva di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo 8.1.

9. **ISCRIZIONE AL RUI**

Il RUI assolve alla funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori abilitati, autorizzati ed ausiliari e delle informazioni ad essi associati. Contiene le seguenti informazioni:

- **anagrafica:**
 - codice dell'ispettore (generato dal sistema: codice iscrizione RUI);
 - categoria (ausiliario, autorizzato, autorizzato "ope legis");
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita (Comune e Provincia o Stato estero);
 - codice fiscale;
 - indirizzo di residenza;
 - indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
 - data dell'ultimo controllo di onorabilità (onorabilità SI/NO);
- **abilitazione:**
 - data di fine del corso;
 - organismo di formazione erogante;
 - indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante;
 - data di abilitazione (per gli ispettori non iscritti "ope legis" la data coincide con quella di superamento dell'esame);
 - estremi del certificato di abilitazione;
 - data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'attività di ispettore;
 - tipologia di abilitazioni conseguite (per l'attività di revisione dei veicoli leggeri o

- pesanti);
- organismo di supervisione (DGT che gestisce l'esame);
- **aggiornamento periodico:**
 - data in cui si è concluso il corso di formazione;
 - estremi dell'attestato di superamento relativo al corso;
 - tipo di abilitazione conseguita;
 - organismo di formazione erogante;
 - indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante;
- **operatività:**
 - sospensioni relative all'esercizio dell'attività di ispettore;
 - riattivazione dell'esercizio di attività di ispettore;
 - revoche dell'abilitazione;
- **centro di controllo revisione veicoli leggeri:**
 - codice del centro di controllo;
 - data di inizio del rapporto di lavoro;
 - data di fine (eventuale) del rapporto di lavoro.

Gli ispettori non possono operare in assenza della iscrizione o della conferma della stessa.

Gli "ispettori di revisione" si suddividono nelle seguenti 6 categorie:

- A. Ispettore abilitato:** ispettore del MIT, abilitato ad effettuare gli accertamenti tecnici secondo il disposto dell'art. 81 del Codice della Strada;
- B. Ispettore ausiliario:** ispettore del MIT in quiescenza e già abilitato a effettuare gli accertamenti tecnici secondo il disposto dell'art. 81 del Codice della Strada;
- C. Ispettore autorizzato (modulo B):** ispettore non abilitato quale "responsabile tecnico di officina autorizzata" alla data del 31 agosto 2018 che abbia frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l'abilitazione alla revisione dei veicoli cd "leggeri") e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione;
- D. Ispettore autorizzato (modulo C):** ispettore che abbia frequentato il corso di formazione afferente al modulo C (per l'abilitazione alla revisione dei veicoli cd "pesanti") e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione;
- E. Ispettore autorizzato in attività al 31 agosto 2018:** alla data del 31 agosto 2018, responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli "leggeri", allo stato in attività;
- F. Ispettore autorizzato non in attività al 31 agosto 2018:** alla data del 31 agosto 2018, responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli "leggeri", allo stato non in attività.

Le **competenze** di questa Direzione Generale Territoriale si limitano all'iscrizione al RUI degli ispettori di cui ai precedenti **punti B ed F** che **risiedono** nell'ambito territoriale di questa Direzione Generale e degli ispettori di cui ai precedenti **punti C e D** che hanno superato positivamente l'esame di abilitazione presso una delle tre Commissioni come sopra individuate.

Al riguardo, limitatamente agli ispettori di cui ai **punti C e D** (iscrizione a seguito di esame), la competenza è in capo all'Ufficio di riferimento regionale presso il quale è stato sostenuto l'esame di abilitazione:

- Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di **Venezia** abilitati presso la Commissione di Venezia;
- Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di **Bologna** abilitati presso la Commissione di Bologna;
- Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di **Ancona** abilitati presso la Commissione di Ancona.

Per quanto riguarda gli ispettori di cui ai **punti B ed F**, la competenza è dell'Ufficio di supporto 2 di questa Direzione Generale Territoriale.

Secondo il medesimo schema di competenze sopra individuato, si svolgono altresì le operazioni di **modifica e aggiornamento** dei dati inseriti nel RUI che ricorrono nei seguenti casi:

1. effettuazione del corso di aggiornamento;
2. sospensione/riattivazione dell'abilitazione;
3. revoca dell'abilitazione;
4. aggiornamento delle informazioni relative alla firma digitale o all'assicurazione, oppure di eventuali altre informazioni.

Per gli ispettori di cui ai precedenti **punti C e D**, ai fini dell'**iscrizione**, gli Uffici Motorizzazione Civile sopra individuati, una volta ricevuti i verbali delle sessioni d'esame procedono all'iscrizione al RUI dei candidati risultati idonei, avvalendosi dell'applicativo reso disponibile sul portale dell'automobilista ("*Revisioni e collaudi*" sezione "*Registro ispettori*"), utilizzando allo scopo le informazioni riportate nel fascicolo del candidato dal medesimo presentato unitamente all'istanza d'esame per l'abilitazione.

L'**iscrizione** al RUI degli ispettori di cui ai precedenti **punti B ed F** è soggetta alla presentazione di specifica istanza in bollo ed avviene avvalendosi dell'applicativo reso disponibile sul portale dell'automobilista ("*Revisioni e collaudi*" sezione "*Registro ispettori*").

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

All'esito del procedimento d'iscrizione l'Ufficio responsabile del procedimento provvede a trasmettere, tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dell'ispettore autorizzato:

- a. il riepilogo dei principali dati gestiti dal RUI, comprensivo della data degli esami e dei corsi sostenuti, dell'indicazione degli Enti di formazione erogatori degli stessi e delle informazioni relative all'abilitazione conseguita (data e tipologia);
 - b. il certificato di iscrizione al RUI (che contiene: data di iscrizione, categoria di appartenenza, codice di iscrizione e autorità che ha certificato l'abilitazione);
- mentre le credenziali per l'accesso al Portale dell'Automobilista sono comunicate direttamente dal sistema.

Gli ispettori di cui ai precedenti **punti C ed F**, nel caso in cui intraprendano un rapporto di lavoro subordinato con un centro di controllo, dovranno presentare il proprio certificato di iscrizione al RUI alla Provincia territorialmente competente in ragione della sede del centro di controllo, che si occuperà dell'abbinamento dell'ispettore al centro di controllo.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo dei veicoli, gli "*ispettori di revisione*", indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dovranno obbligatoriamente dotarsi di un **certificato di firma digitale remota qualificata**, emesso su dominio aperto, da selezionare tra le soluzioni offerte dalle Certification Authority che abbiano proceduto ad integrare i propri servizi con i sistemi di Motorizzazione (alla data del 28.10.2022 solo Infocert e Aruba).

Resta inteso che la **concreta operatività degli ispettori autorizzati** di cui al precedente **punto D** (ispettori autorizzati modulo C), successivamente all'iscrizione al RUI, è soggetta alle disposizioni adottate - in via sperimentale - con Direttiva 1/2023/DGTNE ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

10. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

Con periodicità triennale, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022.

L'aggiornamento nel RUI della posizione dell'ispettore autorizzato è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente

competente in ragione della sede dell'organismo di formazione. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, redatta secondo il modello stabilito (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento;
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda per l'aggiornamento della formazione.

L'oggetto della PEC, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello: **Ispettore revisione NOME e COGNOME - Aggiornamento formazione**
(esempio: *Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi - Aggiornamento formazione*)

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

11. VIGILANZA

La vigilanza sugli **ispettori autorizzati** che operano presso i centri di controllo privati e presso le sedi autorizzate dagli Uffici della Motorizzazione Civile ex L. 870/1986, ubicati nell'ambito delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche è svolta dagli Uffici regionali di riferimento che si avvalgono della collaborazione di tutti gli Uffici Motorizzazione Civile e rispettive Sezioni coordinate ubicati nella corrispondente regione.

Ferme restando le competenze degli ispettori declinate all'art. 18 del D.D. 40/2022, la vigilanza sul regolare costante possesso dei requisiti prescritti e sul corretto *modus operandi*, viene svolta in modo occasionale o programmato secondo quanto disposto dalla vigente Direttiva del Capo del Dipartimento n. 192 in data 04.07.2018, con i necessari adeguamenti dei modelli di verbale utilizzati (*"Verbale di Ispezione Imprese Autorizzate allo svolgimento delle revisioni"* e *"Verbale di Ispezione Ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni"*).

Irregolarità gravi che comportano l'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca del certificato di ispettore sono:

- a) perdita dei requisiti e/o delle condizioni prescritte per:
 - la validità dell'autorizzazione;
 - i requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (onorabilità);
- b) effettuazione delle revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.M. 214/2017, in ragione del fatto che:
 - non è esente da conflitti di interesse;
 - non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
 - i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.

L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto a) comporta la cancellazione dal registro RUI.

L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito, anche con controlli a campione.

All'esito negativo del controllo l'Ufficio di riferimento regionale provvede a adottare una "Sollecitazione ad adempiere" nelle forme indicate dalla richiamata Direttiva 192/2018, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari per rimuovere l'irregolarità.

Dopo la "Sollecitazione ad adempiere", le irregolarità rilevate (indipendentemente dalla circostanza che siano state eventualmente rimosse) dovranno essere prontamente comunicate a questa Direzione Generale Territoriale, unitamente ad una breve relazione illustrativa, ai verbali e ad ogni altro documento utile a definire il conseguente provvedimento sanzionatorio.

La sanzione comminabile da questa Direzione Generale Territoriale, in ragione della gravità dell'irregolarità (proporzionalità) ed in accordo con il principio di gradualità, potrà essere:

- a) diffida;
- b) sospensione;
- c) revoca.

La **diffida** ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità.

All'ispettore viene assegnato un termine di 10 giorni entro cui far pervenire a questa Direzione Generale Territoriale, a mezzo PEC, una dettagliata memoria giustificativa.

Esaminati gli atti, nella diffida saranno prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

La **sospensione**, che può avere una durata minima di 30 giorni e massima di 180 giorni, si applica nei seguenti casi:

- gravità e grado di responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 2 diffide nel corso di 12 mesi a partire dalla data della prima diffida, a condizione che le prescrizioni date non siano state osservate nei termini prescritti.

La **revoca**, cui consegue la cancellazione dal RUI, si realizza nei seguenti casi:

- gravità e grado responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 3 diffide nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima diffida, anche se le prescrizioni date sono state osservate nei termini prescritti;
- 2 sospensioni nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima sospensione.

Ferme restando le responsabilità amministrative a carico del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili autorizzate dalle Amministrazioni provinciali all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli (art. 80/8 del C.d.S.) che conseguono per:

- mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione;
- mancato possesso o inidoneità delle attrezzature tecniche;
- perdita dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;
- inadempienza alle disposizioni in materia di revisione;

non vi è alcuna responsabilità per l'ispettore (fatte salve le violazioni per le quali egli è responsabile in maniera esclusiva ovvero corresponsabile) nei seguenti casi:

- omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
- omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
- mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
- emissione di certificazione di revisione errata;
- mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

Resta in ogni caso in capo all'ispettore, in qualità di pubblico ufficiale, in via esclusiva od in concorso con il titolare, la **responsabilità penale** per reati contro la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del Codice penale.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).*

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO